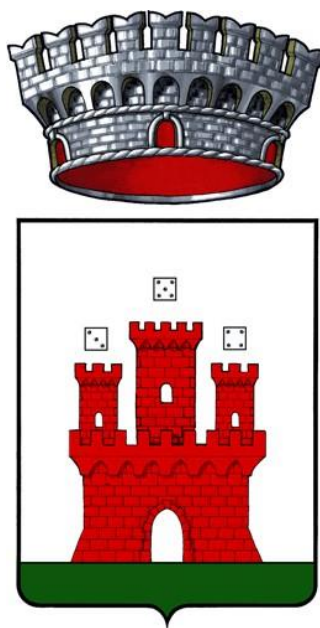


COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837-845)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto Passivo

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 7 - Funzionario Responsabile

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 9 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe

Articolo 11 - Determinazione del canone

Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

Articolo 14 - Occupazione per commercio itinerante

Articolo 15 - Occupazioni abusive

Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 17 - Accertamenti - recupero canone

Articolo 18 - Sanzioni

Articolo 19 - Autotutela

Articolo 20 - Rimborsi

Articolo 21 - Riscossione coattiva

Articolo 22 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Castell'Azzara.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni alle quali si applica la tariffa giornaliera di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) distinzione tra mercati ricorrenti, mercati non ricorrenti e piazzole occupate dagli "spuntisti";
 - c) Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è compreso in un'unica area omogenea

Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio del Comune è ricompreso all'interno di un'unica area omogenea.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe base, giornaliera e oraria al metro quadrato sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.
2. Le tariffe, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento, sono così determinate:
 - a) Per i mercati ricorrenti si applica una tariffa risultante dall'ampiezza della piazzola concessionata moltiplicato il coefficiente economico annualmente individuato dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe;

Articolo 11 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è determinato applicando la tariffa annua alla superficie occupata, con i criteri di cui ai precedenti articoli.
2. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare il canone è determinato applicando il criterio di cui al comma precedente,
3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 14 -Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessionata aumentato del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) rimangono ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.
- 3..La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo dirigenziale che ordina la rimozione. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.
- 4.L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 5.Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
- 6.Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1.Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
- 2.Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti e periodiche, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
- 4.Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

Articolo 17 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Servizio competente in materia di Entrate per gli atti di competenza.

3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova la sua completa disciplina nello Statuto dei diritti del contribuente ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della Legge 2012/2000.

Articolo 20 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.